

COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N.

...

ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA
DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRAENTE:

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY
VIA SAN VINCENZO, 3
20123 MILANO (MI)

...

CODICE FISCALE: 97670550157



BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

...

POLIZZA COLLETTIVA N° 2020RCG00217-789976

SCHEDA DI POLIZZA

Polizza N°: 2020RCG00217-789976

- Contraente:** HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY
VIA SAN VINCENZO, 3 - 20123 MILANO (MI) - ITALIA
CODICE FISCALE: 97670550157
- Periodo di Validità della Polizza:**
- Effetto:** dalle ore 24:00 del 31.12.2020
- Scadenza:** alle ore 24:00 del 31.12.2021
- Data Retroattività:** dalle ore 24:00 del 31.12.2010
Opzione Retroattività Illimitata di cui all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione: sovra-premio 10% del premio annuale di tariffa applicabile.
- Limite dell'Indennizzo per Risarcimento - Colpa Grave Medica:** EUR 5.000.000 per sinistro e/o sinistro in serie.
- Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento:** Nessuna.
- Premi Anni Lordi:**

<u>Qualifica dell'Assicurato</u>	<u>Premio Annuo Lordo</u>
Dirigente Medico e Veterinario	€ 420,00
Medico Convenzionato e/o Contrattista	€ 360,00
Dirigente Sanitario Non Medico	€ 300,00
Medico Specialista in Formazione	€ 200,00
Componente del Comitato Etico	€ 150,00
Quadro Sanitario / Altro Personale Sanitario / Dirigente Infermieristico	€ 60,00
Restante Personale Non Sanitario	€ 40,00
Tirocinante	€ 40,00

Sovra-premio per l'attivazione della ESTENSIONE ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE di cui all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione: 300% del premio annuale di tariffa applicabile.
- Intermediario (Broker):** Assimedici S.r.l. - R.U.I. N. B000401406
Viale di Porta Vercellina, 20 - 20123 Milano (MI) - Italia
Tel. 02 - 91983311, Fax 02 - 48009447, E-mail info@assimedici.it
- Intermediario (Agente):** LU Liability Underwriting S.r.l. - R.U.I. N. A000584168
Viale di Porta Vercellina, 20 - 20123 Milano (MI) - Italia
Tel. 02 - 87199538, Fax 02 - 87181509, E-mail info@luliabilityunderwriting.it
- Informativa Precontrattuale e Condizioni di Assicurazione:**
 - Mod. 116 19 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - Ed. 02.12.2019;
 - Mod. 416 19 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - Ed. 02.12.2019.

11. Allegati / Atti di Variazione:

- Allegato "A" - Facsimile Modulo di Adesione (Mod. COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - ALLEGATO "A").

Milano, 22.05.2021

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY


Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

- (A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti nel presente "Mod. 416 19 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - Ed. 02.12.2019" predisposto dalla Società di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, e della relativa Polizza Collettiva;
- (B) Formulazione temporale dell'Assicurazione "Claims Made";
- (C) Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione.

Il **Contraente** dichiara inoltre di aver ricevuto e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte della **Polizza Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, in particolare del "Mod. 116 19 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - Ed. 02.12.2019", delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 416 19 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - Ed. 02.12.2019", dei relativi Allegati ed Atti di Variazione indicati nel Punto 11 della Scheda di **Polizza**, e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

Ai sensi del Titolo II, Capo I, Art. 9 del Regolamento IVASS N° 41 del 02 Agosto, 2018 è fatto obbligo al Contraente di consegnare agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo nonché le Condizioni contrattuali complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della Polizza Collettiva.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il **Contraente** dichiara di accettare specificatamente, e sottoscrive per specifica approvazione, i contenuti dei seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 416 19 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - Ed. 02.12.2019":

- Articolo 1 - Forma dell'assicurazione ("Claims Made") - Retroattività
- Articolo 9 - Esclusioni (in particolare quelle relative all'assicurazione "Claims Made" - Art. 9.1)
- Articolo 15 - Rinnovo o proroga dell'assicurazione - Rescindibilità annuale
- Articolo 16 - Coesistenza di altre assicurazioni (Art. 1910 C.C.)
- Articolo 17 - Denuncia dei sinistri (esclusione dei sinistri denunciati dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione)
- Articolo 18 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
- Articolo 21 - Clausola Broker
- Articolo 25 - Dichiarazioni dell'Assicurato.

J..

Milano,

IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY


CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento Mod. 507 20 Informativa Privacy - Ed. 20.02.2020 "Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Sensibili, per Finalità Assicurative e Liquidative" e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari**, da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

Milano,

IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY


COMUNICAZIONE DEI SINISTRI

La comunicazione deve essere inoltrata per scritto dall'Assicurato (o dal suo Intermediario) e indirizzata a:

Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Corso Italia, 13 - 20122 Milano MI
Tel. 02 8707 3773 - Fax 02 8707 3784
E-mail <sinistri@bh-italia.com>
PEC <sinistri.bh-italia@legalmail.it>

ALLEGATO "A" - FACSIMILE MODULO DI ADESIONE

POLIZZA COLLETTIVA N° 2020RCG00217-789976
ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA
DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il / la sottoscritto / anato / a il, residente in
....., via / piazza..... N°, codice fiscale
....., indirizzo e-mail in qualità di
..... presso l'Azienda

ADERISCE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE "COLPA GRAVE MEDICA"

con decorrenza dal al

IL SOTTOSCRITTO A TAL FINE DICHIARA E PRENDE ATTO CHE:

- (1) Le condizioni contrattuali, normative ed economiche ed i limiti di responsabilità dell'assicurazione sono quelli previsti dalla Polizza Collettiva N° 2020RCG00217-789976 stipulata con la Compagnia di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** che il sottoscritto ha ricevuto in copia prima dell'adesione;
- (2) L'operatività temporale dell'Assicurazione è regolata dall'Articolo 1 della Polizza, secondo la formulazione denominata "Claims Made". La garanzia vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione indicato in polizza;
- (3) Le richieste di risarcimento, come definite dalla presente polizza, e come meglio specificato all'Art. 9.1.b, avanzate nei confronti dell'Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se già denunciate a precedenti Assicuratori, configurano fatti e circostanze note non coperte dalla presente polizza;
- (4) Condizione imprescindibile per l'assumibilità del rischio da parte della Compagnia è che l'Assicurato prima della stipula della presente polizza non abbia avuto a Suo carico sentenze di condanna di Colpa Grave.

Data

FIRMA DELL'ASSICURATO

RETROATTIVITÀ:

- Dalle ore 00:01 del .../.../..... (Opzione Base) ILLIMITATA, sopra-premio 10% del premio annuale di tariffa applicabile

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, DA RENDERE SOLO IN FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE:

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara che:

1. Alla domanda: "Ha riportato, prima della stipulazione della presente polizza negli ultimi 5 (cinque) anni una condanna, in qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento di danni relativamente all'attività oggetto della presente assicurazione?" Ho risposto:

NO SI

SI, 1 condanna In sede: Civile Penale per lesioni colpose Penale per omicidio colposo

Importo del risarcimento: €

Data della Sentenza:

SI, 2 condanne In sede: Civile Penale per lesioni colpose Penale per omicidio colposo

Importo del risarcimento: €

Data delle Sentenze:

SI, 3 condanne In sede: Civile Penale per lesioni colpose Penale per omicidio colposo

Importo del risarcimento: €

Data delle Sentenze:

2. Note sui Sinistri:

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

- (A) Ricevimento e consultazione del Set Informativo “Mod. 116 19 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. - Ed. 02.12.2019” prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione;
- (B) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti dalla Polizza Collettiva N° 2020RCG00217-789976 stipulata con la Compagnia di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**;
- (C) Formulazione temporale dell'assicurazione “Claims Made”;
- (D) Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione.

Data

FIRMA DELL'ASSICURATO

CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento Mod. 507 20 Informativa Privacy - Ed. 20.02.2020 “Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Sensibili, per Finalità Assicurative e Liquidative” e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari, da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”.

Data

FIRMA DELL'ASSICURATO

APPENDICE N. 01

•••

POLIZZA COLLETTIVA N° 2020RCG00217-789976

CONTRAENTE:

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY
VIA SAN VINCENZO, 3
20123 MILANO (MI)

CODICE FISCALE: 97670550157

EFFETTO: ore 00:01 del 01.01.2021

A mezzo della presente Appendice, che forma parte integrante della **Polizza** sopraindicata, di comune accordo ed a corretta definizione degli accordi intercorsi tra le Parti, si prende atto ad ogni effetto di quanto segue.

Il Consiglio dell'Unione Europea del 30 gennaio 2020 ha adottato tramite procedura scritta a nome dell'Unione la **Decisione (UE) 2020/135 del 30 gennaio 2020** (la "Decisione") relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea ("UE") e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica.

L'accordo di recesso è entrato in vigore all'uscita del Regno Unito dall'UE, il 31 gennaio 2020 alle ore 24:00 (CET). A partire da tale data tale data il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE ed è considerato un paese terzo.

L'entrata in vigore dell'accordo di recesso ha segnato la fine del periodo previsto dall'articolo 50 del TUE e l'inizio di un periodo transitorio che ha avuto durata fino al 31 dicembre 2020. Durante il periodo transitorio il Regno Unito ha continuato ad applicare il diritto dell'Unione, ma non è stato più rappresentato nelle istituzioni dell'UE.

In conseguenza del nuovo scenario determinato dalla Decisione, e secondo il disposto dell'articolo 22 comma 6 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il "Decreto"), anticipato dai contenuti del comunicato stampa IVASS datato 10 novembre 2020, avente oggetto "Brexit: informativa agli assicurati italiani" (il "Comunicato"), terminato il periodo transitorio ovvero dopo il 31 dicembre 2020 le imprese di assicurazione britanniche (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, compresa Gibilterra) non possono più operare in Italia salvo che non siano autorizzate dall'IVASS come operatori di uno Stato non aderente all'Unione Europea.

In particolare, dal 1° gennaio 2021:

- secondo la lettera del Comunicato "le imprese di assicurazione britanniche non possono più stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti; esse sono comunque tenute ad assicurare, anche dopo la suddetta data del 1° gennaio, la corretta esecuzione dei contratti assicurativi in essere, garantendo l'adempimento degli obblighi contrattuali, ivi inclusa la gestione dei sinistri, dei pagamenti, dei riscatti e dei recessi."
- secondo la lettera del Decreto
 - art. 22, comma 6 - "Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica (Italiana) in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private), sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa (in apposito piano da trasmettere all'IVASS)."
 - art. 22, comma 8 - "Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di

scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.”

In conformità con le disposizioni sopra riportate, con effetto dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2021, ovvero a partire dalle decorrenze del 1° gennaio 2021 comprese, sono sospese e quindi non consentite l'accettazione di nuove adesioni alla polizza collettiva sopraindicata, l'accettazione e/o emissione di qualsiasi variazione o modifica alle condizioni in corso che comporti assunzione di copertura assicurativa da parte della Compagnia avente decorrenza dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successiva, nonché l'incasso di qualsiasi premio relativo a coperture aventi effetto alle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successivo.

A maggiore precisazione di quanto sopra esposto, si intendono comprese nelle definizioni di cui al paragrafo precedente, e quindi non consentite anche laddove eventualmente previste dalle condizioni contrattuali in corso, operazioni quali proroghe di durata della garanzia aventi decorrenza dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successiva, estensioni della portata della garanzia aventi effetto alle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successivo, nonché qualsiasi rinnovo avente decorrenza dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successiva, ivi compresi ed intendendosi quindi allo stesso modo esclusi/non consentiti i rinnovi di coperture assicurative previsti da eventuali clausole di tacito rinnovo. Infatti, secondo il disposto dell'art.22, comma 8 del Decreto, le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia a partire dalla data di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea.

Nel pieno rispetto del disposto dell'art. 22, comma 6 del Decreto, la Compagnia garantisce la continuità dei servizi nei confronti di Contraenti, Assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, ivi compresa la gestione di tutti i contratti e delle coperture in corso successivamente alla data di recesso, nonché naturalmente la gestione e liquidazione dei sinistri, senza soluzione di continuità.

La presente Appendice viene emessa in tre esemplari, di 2 (due) pagine ciascuno, ad un solo effetto.

Milano, 23.05.2021

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY
